



CITTA' DI CASSANO D'ADDA
Città metropolitana di Milano

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
al Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

Sommario

Normativa di riferimento.....	3
Metodo di consolidamento	10
Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2018 del Comune di Cassano d'Adda.....	10
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile.....	10
Dati consolidati per il gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Cassano d'Adda	10
Modalità di consolidamento per il gruppo "Amministrazione pubblica" del Comune di Cassano d'Adda....	11
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2018	11
Immobilizzazioni immateriali.....	11
Immobilizzazioni materiali.....	11
Disponibilità liquide	11
Crediti	11
Debiti	11
Ratei e risconti.....	12
Rimanenze	12
Fondi per rischi ed oneri.....	12
Proventi ed oneri straordinari	12
Costi e ricavi.....	12
Imposte sul reddito	12
Conti d'ordine.....	12
Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo	12
Eliminazione delle operazioni infragruppo.....	13
Le elisioni patrimoniali	15
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)	16
Altre informazioni.....	16

Normativa di riferimento

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc.

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'**art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000**:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 61, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”

Si pensi altresì **all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011**:

“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

...

1 Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

...”

Ancora, si considerino i **commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013**:

“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente

ripianto, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultatosi intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'**art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:**

“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5quinquies del presente articolo”.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

- **art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:**

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

- **art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:**

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

- **art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:**

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

- **gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;**

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;*
- b) istruzione e diritto allo studio;*
- c) ordine pubblico e sicurezza;*
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;*
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;*
- f) turismo;*
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;*
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*
- i) trasporti e diritto alla mobilità;*
- j) soccorso civile;*
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;*
- l) tutela della salute;*
- m) sviluppo economico e competitività;*
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;*
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;*
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;*
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;*
- r) relazioni internazionali.”*

articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata,

anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il Comune di Cassano d'Adda ha approvato due distinti elenchi con delibera di Giunta Comunale n.118 del 03/07/2019:

- l'elenco degli enti componenti il “**Gruppo Amministrazione Pubblica**”;
- l'elenco degli enti componenti il “**Gruppo Amministrazione Pubblica**” oggetto di **consolidamento**, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il “**Gruppo Amministrazione Pubblica**” è il seguente (primo elenco):

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Est Milano a.s.c.
Consorzio Parco Adda Nord
Fondazione Cem Lab
Fondazione Lida
Centro Studi PIM

SOCIETA' PARTECIPATE

Cap Holding s.p.a.
Cem servizi s.r.l
Cem Ambiente s.p.a.
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. in liquidazione
Amiacque s.r.l.
Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione
Pavia Acque s.c.a.r.l
Seruso s.p.a.
Ecolombardia 4 s.p.a.

Il secondo elenco (**Enti oggetto di consolidamento**) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;
- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2018 (**elenco 2**) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Est Milano a.s.c.
Consorzio Parco Adda Nord
Centro Studi PIM

SOCIETA' PARTECIPATE

Cap Holding s.p.a.
Amiacque s.r.l.
Cem servizi s.r.l
Cem Ambiente s.p.a.

Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2018 del Comune di Cassano d'Adda

ADDA	CONSORZIO PARCO ADDA NORD	6,63000%	soc.partecipata	proporzionale
AFOL	AGENZIA M. FORMAZIONE ORIENT. LAVORO	0,61000%	ente strum.	
CAP	CAP HOLDING	0,87170%	soc.partecipata	
CEM	CEM AMBIENTE SPA	3,12000%	ente strum.	
PIM	CENTRO STUDI PIM	0,46000%	soc.partecipata	

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Cassano d'Adda

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda il Comune di Cassano d'Adda, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/05/2019;
- per quanto attiene alla società CONSORZIO PARCO ADDA NORD, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato;

- per quanto attiene alla società AGENZIA M. FORMAZIONE ORIENT. LAVORO, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato;
- per quanto attiene alla società CAP HOLDING, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato;
- per quanto attiene al CEM AMBIENTE SPA, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico;
- per quanto attiene al CENTRO STUDI PIM, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico;

Modalità di consolidamento per il gruppo “Amministrazione pubblica” del Comune di Cassano d’Adda

Al fine dell’elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2018.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2018

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento; gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salva diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio successivo.

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze: la voce patrimoniale "rimanenze" comprende l'insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall'inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE	NUMERO DIPENDENTI	SPESA DI PERSONALE (da conto economico)
COMUNE DI CASSANO D'ADDA	83	3.194.938,09
CONSORZIO PARCO ADDA NORD	n.d.	317.997,87
AGENZIA M. FORMAZIONE ORIENT. LAVORO	586	15.832.161,00
CAP HOLDING	845	43.356.169,00
CEM AMBIENTE SPA	364	8.428.706,00
CENTRO STUDI PIM	n.d.	977.207,00

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente; per il Comune di Cassano d'Adda le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposte di registro.

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio del Comune riguarda gli impegni su esercizi futuri che coincide con l'ammontare complessivo, in contabilità finanziaria, del Fondo pluriennale vincolato.

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va
Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2018 Comune di Cassano d'Adda

posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo "amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta. L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

- 1) **CONSORZIO PARCO ADDA NORD:** a seguito di comunicazione sulla situazione crediti/debiti al 31/12/2018 del CONSORZIO PARCO ADDA NORD nei confronti del Comune di Cassano d'Adda e degli altri enti del perimetro di consolidamento fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri stata è effettuata la seguente elisione:

OPERAZIONI DI PARCO ADDA CON LA CAPOGRUPPO E LE ALTRE PARTECIPATE	% partecip.	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE
		DA RICAVI %	DA COSTI %	DA CREDITI %	DA DEBITI %
<i>Ente/Società</i>					
PARCO ADDA	6,63000%	1.771,20			
CAPOGRUPPO			1.771,20		
PARCO ADDA	6,63000%		39,78		
CAPOGRUPPO		39,78			

- 2) **AGENZIA M. FORMAZIONE ORIENT. LAVORO:** a seguito di comunicazione sulla situazione crediti/debiti al 31/12/2018 dell'AGENZIA M. FORMAZIONE ORIENT. LAVORO nei confronti del Comune di Cassano d'Adda e degli altri enti del perimetro di consolidamento è stata effettuata la seguente elisione:

OPERAZIONI DI AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CON LA CAPOGRUPPO E LE ALTRE PARTECIPATE	% partecip.	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE
		DA RICAVI %	DA COSTI %	DA CREDITI %	DA DEBITI %
<i>Ente/Società</i>					
AGENZIA M. FORMAZIONE ORIENT. LAVORO	0,61000%	125,62			
CAPOGRUPPO	0,61000%		125,62		

- 3) **CAP HOLDING**: a seguito di comunicazione sulla situazione crediti/debiti al 31/12/2018 della società CAP HOLDING nei confronti del Comune di Cassano d'Adda e degli altri enti del perimetro di consolidamento è stata effettuata la seguente elisione:

OPERAZIONI DI CAP HOLDING CON LA CAPOGRUPPO E LE ALTRE PARTECIPATE	% partecip.	STORNARE DA RICAVI %	STORNARE DA COSTI %	STORNARE DA CREDITI %	STORNARE DA DEBITI %
<i>Ente/Società</i>					
CAP HOLDING	0,8717%			32,73	
CAPOGRUPPO					32,73
CAP HOLDING	0,8717%	849,06			
CAP HOLDING	0,8717%	19,46			
CAP HOLDING	0,8717%	766,51			
CAP HOLDING	0,8717%		1.570,37		
CAP HOLDING	0,8717%		199,56		
CAPOGRUPPO		1.244,57			
CAPOGRUPPO		325,80			
CAPOGRUPPO		199,56			
CAPOGRUPPO			868,52		
CAPOGRUPPO			766,51		

- 4) **CEM AMBIENTE SPA**: a seguito di comunicazione sulla situazione crediti/debiti al 31/12/2018 dalla società CEM AMBIENTE SPA nei confronti del Comune di Cassano d'Adda e degli altri enti del perimetro di consolidamento è stata effettuata la seguente elisione:

OPERAZIONI DEL GRUPPO CEM AMBIENTE CON LA CAPOGRUPPO E LE ALTRE PARTECIPATE	% partecip.	STORNARE DA RICAVI %	STORNARE DA COSTI %	STORNARE DA CREDITI %	STORNARE DA DEBITI %
<i>Ente/Società</i>					
CAPOGRUPPO		9.100,46			
CAPOGRUPPO			60.956,52		
GRUPPO CEM AMBIENTE	2,89800%		9.100,46		
GRUPPO CEM AMBIENTE	2,89800%	60.956,52			

- 5) **CENTRO STUDI PIM**: a seguito di comunicazione sulla situazione crediti/debiti al 31/12/2018 dal CENTRO STUDI PIM nei confronti del Comune di Cassano d'Adda e degli altri enti del perimetro di consolidamento è stata effettuata la seguente elisione:

OPERAZIONI DEL CENTRO STUDI PIM CON LA CAPOGRUPPO E LE ALTRE PARTECIPATE	% partecip.	STORNARE DA RICAVI %	STORNARE DA COSTI %	STORNARE DA CREDITI %	STORNARE DA DEBITI %
<i>Ente/Società</i>					
CENTRO STUDI PIM	0,46000%	21,85			
CENTRO STUDI PIM	0,46000%	69,00			
CAPOGRUPPO			21,85		
CAPOGRUPPO			69,00		

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte del Comune nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze. In sintesi le operazioni effettuate.

Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- imm.ni imm.li originate dalla società
- plusvalenze inesprese sulle imm.ni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento",
- se si ritiene di aver fatto un "cattivo affare" o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari. La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri), •

La differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:

- se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento",
- se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli badwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale):

% partecip.		PATRIMONIO NETTO 31.12.2018	PATRIMONIO NETTO 31.12.2018 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DEL COMUNE	DIFFERENZA= Riserva di consolidamento
AGENZIA M. FORMAZIONE ORIENT. LAVORO	0,61000%	4.514.811,00	27.540,35	-	27.174,47
CAP HOLDING	0,87170%	810.253.321,00	7.062.978,20	4.981.003,00	1.803.513,52
CEM AMBIENTE SPA	2,89800%	37.847.909,00	1.096.832,40	454.796,00	601.526,33
CENTRO STUDI PIM	0,46000%	1.304.148,00	5.999,08	-	5.878,78

E' stata valutata negativamente la partecipazione relativa al *CONSORZIO PARCO ADDA NORD* ritenendo, esaminato il bilancio dell'ente, di inserirla come fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri:

% partecip.		PATRIMONIO NETTO 31.12.2018	PATRIMONIO NETTO 31.12.2018 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DEL COMUNE	DIFFERENZA= fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
CONSORZIO PARCO ADDA NORD	6,63000%	5.354.845,97	355.026,29	-	369.976,76

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Il Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Cassano d'Adda ha percepito complessivamente € 31.163,85 comprensivi di IVA, oneri e rimborso spese.

Altre informazioni

Nel corso dell'esercizio 2018 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) hanno percepito complessivamente € 121.881,40 a titolo di indennità di carica.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.